

MOVEABLEARTH

SEDE Milano - Via San Pietro all'Orto 17

CODICE FISCALE 97887670152

ATTO REGISTRATO

IL 18/7/2023

AL N° 1157 SERIE 3

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 11 LUGLIO 2023

Il giorno 11 luglio 2023 alle ore 11.00, presso la sede in Milano - Via San Pietro all'Orto 17, si è tenuta l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione "MOVEABLEARTH", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa Codice del Terzo Settore.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di Statuto, il Sig. Savoia Mauro, Presidente del Consiglio Direttivo, il quale constata e dichiara che:

- risultano presenti tutti i soci;
- del Consiglio Direttivo, oltre ad esso Presidente, sono presenti le Signore Ferri Anna e Camfield Jennifer Lynn;
- nessuno dei partecipanti alla riunione si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Per quanto sopra, il Presidente dichiara la presente assemblea straordinaria validamente costituita in quanto totalitaria, atta a deliberare e chiama a fungere da segretario, quale verbalizzante, la Signora Camfield Jennifer Lynn, che accetta.

Si passa quindi alla trattazione del punto all'ordine del giorno.

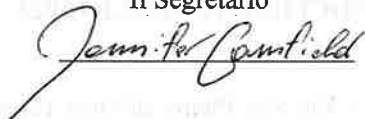
Il Presidente informa i soci che si rende necessario procedere ad un'ulteriore modifica dello Statuto, modificando l'articolo 25, per adeguare lo Statuto ai valori fondamentali alla base dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Nella formulazione statutaria sinora in vigore, è infatti stato ravvisato dalla Città Metropolitana di Milano, durante l'istanza di iscrizione al RUNTS, la non conformità dello Statuto dell'Associazione alle disposizioni del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117. Il Presidente dà quindi lettura della nuova formulazione dell'articolo 25, redatto recependo le indicazioni e le interpretazioni fornite dalla Città Metropolitana di Milano, Settore Politiche del Lavoro, Welfare metropolitano e promozione delle pari opportunità.

L'Assemblea approva all'unanimità dei presenti la nuova formulazione dell'articolo 25 e conseguentemente il nuovo Statuto il quale viene allegato al presente verbale (Allegato A). Inoltre l'Assemblea dà mandato al Presidente per tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti.

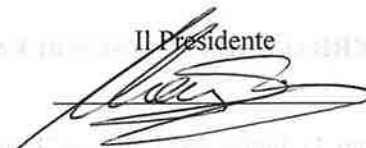
1550 200

Alle ore 12.00 più nessuno prende la parola e non avendo più argomenti da affrontare, il Presidente ha dichiarato la chiusura dei lavori dell'Assemblea.

Il Segretario



Il Presidente



ALLEGATO (A)

STATUTO

ARTICOLO 1

è costituita, ai sensi del D.Lgs 3.7.2017 n. 117, la seguente Associazione:

"MOVEABLEARTH"

Per quanto attiene la sigla "ETS", l'obbligatorietà del suo utilizzo discenderà dall'iscrizione al RUNTS; la stessa avrà efficacia automatica di integrazione della denominazione successivamente all'iscrizione al registro de quo.

ARTICOLO 2

Sede e Durata

L'Associazione ha sede in Milano (MI).

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Milano (MI) è deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.

Rappresentanze, Delegazioni ed uffici potranno essere istituiti in Italia ed all'estero.

La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2060.

ARTICOLO 3

Oggetto e scopo

La Associazione è un Ente del Terzo Settore e svolge in via principale attività di interesse generale e di pubblica utilità per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a favore dei soci e dei terzi.

Ai sensi dell'art.5 co. 1 del Codice del terzo settore, le attività di interesse generale svolte, rientrano nelle lettere e), i), l) e u), e precisamente:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Per quanto attiene alla lettera e) si esclude l'attività di raccolta e riciclaggio di rifiuti speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

L'associazione per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, potrà nello specifico:

- promuovere iniziative benefiche organizzate di volta in volta nel sostenere persone in difficoltà economica, i più bisognosi, gli indigenti attraverso progetti di solidarietà sociale con particolare attenzione alle persone colpite da calamità naturali nonché conflitti bellici;
- lo svolgimento delle attività di educazione, divulgazione, istruzione e formazione alla persona o all'azienda, finalizzata alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, dei Parchi, delle riserve naturali e/o di altre aree di particolare rilevanza naturalistica e ambientale, anche mediante lo svolgimento di attività al fine particolare di consentire l'educazione alla salute, alla qualità dell'ambiente, il godimento dei valori delle aree protette, l'accesso alla natura anche a scopo terapeutico, lo svolgimento delle attività culturali, ricreative, espressive e occupazionali legate alla tutela dell'ambiente e alla valorizzazione delle Aree Protette.

L'Associazione potrà, per il perseguimento delle finalità istituzionali:

- richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;
- lavorare in affiancamento ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
- iscriversi ad albi comunali, provinciali e regionali e con essi stipulare convenzioni, nonché aderire a federazioni o comitati nazionali, collaborare con altre Associazioni, purché tutti questi soggetti siano in linea con i principi della Costituzione Italiana; potrà, inoltre, stipulare protocolli di intesa, accordi e convenzioni con enti pubblici e privati.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto ministeriale n.107 del 19.5.2021, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali e lo svolgimento delle attività di interesse generale.

L'Associazione, pur non avendo fini di lucro, potrà svolgere anche attività commerciale, eventualmente offrendo anche servizi a non Soci, purché strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, in tal caso gli eventuali utili al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali andranno investiti nell'Associazione stessa al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità nello svolgimento delle attività istituzionali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. Le attività di raccolta fondi potranno essere realizzate anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale l'Associazione potrà avvalersi dell'opera di volontari oltre che di altri Enti del Terzo Settore o di associazioni che agiscono comunque senza finalità di lucro.

Tuttavia, in casi di particolare necessità, il Consiglio Direttivo, con delibera motivata, potrà assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione opera in Italia, nonché potrà operare in ambito internazionale.

Potrà infine sulla base dei suoi scopi partecipare ad iniziative analoghe nei contenuti anche con altri Enti del Terzo Settore, Enti operanti senza finalità di lucro, anche a carattere internazionale, nonché attraverso la partecipazione a reti associative.

ARTICOLO 4

Patrimonio

Il patrimonio della Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito dal patrimonio iniziale, e potrà essere aumentato da:

- a) quote associative annuali;
- b) quote di iscrizione di nuovi associati;
- c) eventuali contributi suppletivi degli associati;
- d) erogazioni, lasciti e donazioni, purché non rappresentino ostacoli all'indipendenza ed alla autonomia dell'Associazione e la loro accettazione non sia in contrasto con gli scopi della stessa;
- e) contributi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- f) contributi derivanti dalla concessione di utilizzo di spazi informatici sul sito di proprietà dell'Associazione;
- g) contributi di enti ed associazioni altre;
- h) rimborsi da convenzioni;
- i) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- j) da beni immobili e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- k) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in

una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore;

- l) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 5

Soci dell'Associazione

Il numero degli associati è illimitato.

I Soci dell'Associazione dovranno essere sia persone fisiche sia persone giuridiche che ne facciano espressa domanda compilando un apposito modulo predisposto dall'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da un minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.

I Soci possono prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera a favore delle iniziative promosse ed organizzate dall'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

L'Associazione terrà un Libro degli Associati.

La qualifica di Socio si perde per morte, per dimissioni, decadenza e per morosità protratta oltre sei mesi dalla data di scadenza del versamento della quota annuale.

Tale qualifica può anche essere risolta dall'Associazione, in qualunque momento, mediante delibera del Consiglio Direttivo, per comportamenti contrastanti con quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento, laddove esistente.

La qualifica di socio non è trasferibile.

Sono associati:

- i Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione stessa;

- i Soci Ordinari: persone fisiche e persone giuridiche in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e doveri senza distinzione alcuna; ad essi appartengono i "diritti fondamentali" previsti dal presente Statuto nonché quelli "derivati" contemplati nel Regolamento, se esistente, che accompagnano lo Statuto stesso.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso che dovrà essere espresso mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente del Consiglio Direttivo.

La domanda di adesione deve essere fatta esclusivamente dall'interessato e indirizzata al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione di norma entro trenta giorni dal loro ricevimento e comunque entro la prima riunione utile allo scopo di valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda e comunicare per iscritto, anche a mezzo mail con avviso di ricevimento, la relativa decisione nonché la motivazione della delibera.

In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la delibe-

razione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda di ammissione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte: se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Gli associati che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza devono contribuire annualmente, entro il mese di febbraio di ogni anno, mediante il versamento dell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Ogni associato ha il diritto di voto nell'Assemblea, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti, per la nomina degli Organi dell'Associazione e per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale qualora ne ricorrano i presupposti.

ARTICOLO 6

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli Organi associativi di loro competenza e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate nell'ambito di attività svolte a favore dell'Associazione preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le quote o contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

ARTICOLO 7

Sostenitori dell'Associazione

Potranno divenire Sostenitori dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che intendono collaborare con l'Associazione, offrendo ad essa un contributo in termini economici e/o di servizi a sostegno dei propri scopi istituzionali.

I sostenitori non sono soci dell'Associazione e pertanto non hanno diritto di voto ma

possono usufruire dei servizi erogati dall'Associazione.

ARTICOLO 8

Organi della Associazione

Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo, se nominato volontariamente oppure obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- l'Organo di revisione, se nominato volontariamente oppure obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;

Tutte le cariche sociali sono gratuite ad eccezione delle seguenti cariche:

- Componenti dell'Organo di controllo;
- Componenti dell'Organo di revisione

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione agli associati.

ARTICOLO 9

Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'Organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano o in sua assenza da altro Vice Presidente per ordine di età, se nominato/i, o dal Consigliere più anziano.

Ciascun Associato ha diritto ad un solo voto.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Gli associati che non sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Per i Soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

E' esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ARTICOLO 10

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione (ordinaria);
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale (potendo altresì discutere e deliberare su eventuali bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo) (ordinaria);
- nomina e revoca i componenti degli Organi sociali di sua competenza (ordinaria);
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'Organo di controllo (ordinaria);
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti (ordinaria);
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto (straordinaria);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari nonché l'eventuale Regolamento dell'associazione (ordinaria);
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione (straordinaria);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza (ordinaria e/o straordinaria).

ARTICOLO 11

Convocazione

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, anche in forma elettronica, e con prova di ricezione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario dell'Assemblea, spedita anche a mezzo mail almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo e alla mail risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

Qualora ce ne fosse necessità l'Assemblea può essere tenuta anche con mezzi elettronici in audio/video conferenza mediante invito spedito a tutti i Soci, ai rispettivi indirizzi mail, da parte del Presidente o di chi ne fa le veci, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati.

In occasione dell'elezione delle cariche associative, l'avviso di convocazione di cui sopra dovrà contenere una o più liste di Soci che si candidano a dirigere l'Associazione per il successivo mandato.

In ciascuna lista, a cui sarà annesso il programma che si intende realizzare nel mandato, dovrà essere indicato il Presidente, ed eventualmente il/i Vice Presidente/i, il Segretario e il Tesoriere nonché gli altri Consiglieri che, se eletti, andranno a costi-

tuire il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 13

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria convocata per deliberare le modifiche statutarie, la scissione, la fusione, la trasformazione, lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, dei 2/3 degli associati e delibera a maggioranza dei voti presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero da tre a sette componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati e non, per la durata di anni tre e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate e facenti parte dei soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza semplice dei voti, il Presidente, ed eventualmente il/i Vicepresidente/i, il Tesoriere e il Segretario.

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa/banca e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo. Rimane in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente, il/i Vice Presidente/i e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Associazione.

Il Segretario cura, inoltre, la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli Associati.

Rimane in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di uno o più Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio convoca nel più breve tempo possibile l'Assemblea per l'elezione del/dei nuovo/i Consigliere/i.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con otto giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Qualora ce ne fosse necessità le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere tenute anche con mezzi elettronici in audio/video conferenza mediante invito spedito a tutti i Consiglieri ai rispettivi indirizzi mail da parte del Presidente o di chi ne fa le veci, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario, sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di un numero di voti favorevoli pari al numero di voti contrari prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, il codice fiscale nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

ARTICOLO 15

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente e il/i Vice Presidente/i sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente e il/i Vice Presidente/i durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 8 (otto) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente più anziano che in caso di assenza o impedimento viene sostituito da un altro Vice Presidente in ordine di età. In caso di assenza, impedimento di quest'ultimi e di mancata nomina, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

ARTICOLO 16

Organo di controllo

L'Assemblea degli associati nomina un Organo di controllo, anche monocratico, nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17 o se lo ritiene opportuno.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, qualora ne ricorrano i presupposti, siano stati redatti in conformità alle linee guida di cui al D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Ciascun componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 17

Organo di Revisione legale dei conti

L'Assemblea degli associati nomina un Organo di Revisione legale dei conti nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 o se lo ritiene opportuno. E' formato da un revisore contabile o una società di revisione iscritti al relativo registro.

ARTICOLO 18

Responsabilità Organi Sociali

I Consiglieri, i componenti dell'Organo di controllo nonché quello di revisione, rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

ARTICOLO 19

Libri della Associazione

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, e degli altri Organi sociali.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro quindici giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

ARTICOLO 20

Bilancio d'esercizio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

In caso di rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite di legge

di cui all'art. 13 e s.m.i. del Codice di Terzo settore (e pertanto inferiori ad euro 220.000,00, salvo diversa disposizione normativa applicabile), il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, entro il 31 marzo di ogni anno e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno qualora ne sussistano i presupposti.

ARTICOLO 21

Bilancio sociale e informativa sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 22

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 23

Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 24

Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 16 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 25

Responsabilità ed assicurazione dei volontari

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 26

Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 27

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrario irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo la sua nomina sarà demandata al Presidente del Consiglio Notarile di Milano.

ARTICOLO 28

Legge applicabile

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Presidente del Consiglio Direttivo

Sig. Savoia Mauro

Milano, lì 11 luglio 2023

